



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio XII
Ambito territoriale della provincia di Siena

Oggetto: inserimento nella I° fascia della Graduatoria Provinciale Supplenze (GPS)

Stante il cospicuo numero di richieste già pervenute a quest'Ufficio, nelle quali si intima di accogliere la domanda di inserimento nella I° fascia della Graduatoria Provinciale Supplenze (GPS), quest'Amministrazione rende noto il proprio orientamento sul tema, da ritenersi quale replica cumulativa.

Il possesso congiunto di diploma di maturità/laurea e di 24 Crediti formativi universitari conseguiti nelle materie antropo-psico-pedagogiche e metodologie didattiche **non costituisce abilitazione all'insegnamento in capo al soggetto detentore.**

Ai sensi dell'art. 5, co. 4 ter del D.lgs 13 aprile 2017, n. 59 “[...] *Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'art. 6, costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso.*” La predetta disposizione, pertanto, instaura un nesso identitario tra il superamento di una selezione concorsuale e la possibilità di fregiarsi dell'abilitazione all'insegnamento, che può essere oggi conseguita mediante i percorsi abilitanti attivati, ovvero essere stata conseguita attraverso PAS, TFA e Percorsi Abilitanti Riservati.

Peraltro, alla stregua del medesimo Decreto Legislativo, l'accesso al concorso di merito è subordinato al suddetto possesso congiunto e l'abilitazione all'insegnamento è espressamente delineata come requisito autonomo.

Inoltre ai sensi dell'Ordinanza n. 60/2020, art 3 “[...] *la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione [...]*”.

Si devono quindi intendere come respinte tutte le richieste aventi ad oggetto l’inserimento in I° fascia della GPS in forza del congiunto possesso di un titolo di studio e di 24 cfu nelle materie psico-antropo-pedagogiche e metodologie didattiche.

Quanto al fatto che taluni Giudici di primo grado abbiano accolto ricorsi sulla base di tesi alternative a quella indicata dall' Amministrazione, con sentenze o con provvedimenti cautelari, si informa che l' Amministrazione si è già raccordata con l' Avvocatura dello Stato per insistere nel contenzioso con la massima determinazione, resistendo nel gravame, se necessario, su tre gradi di giudizio. A questo proposito si evidenzia che l'eventuale esito del gravame in senso favorevole all' Amministrazione comporta il ripristino della situazione iniziale, ex tunc, con il depennamento del ricorrente dalla fascia di inserimento e la conseguente risoluzione del contratto di lavoro cui abbia, in ipotesi, avuto accesso grazie ai provvedimenti giudiziari di prime cure.

Siena, li 07/08/2020

Il Dirigente

Dr. Roberto Curtolo